

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che abroga la decisione relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia

(2000/33/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del trattato gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi;
- (2) all'articolo 104 del trattato, viene definita una procedura per i disavanzi eccessivi, la quale prevede una decisione relativa all'esistenza di tale disavanzo e, dopo che il disavanzo in questione sia stato corretto, l'abrogazione della decisione stessa; la procedura per i disavanzi eccessivi è stabilita all'articolo 104 del trattato; le modalità della procedura in questione sono ulteriormente precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato; il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce particolareggiate definizioni e modalità d'applicazione delle disposizioni del suddetto protocollo; nel Patto di stabilità e crescita, enunciato nella risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 <sup>(2)</sup> e nei regolamenti (CE) nn. 1466/97 <sup>(3)</sup> e 1467/97 <sup>(4)</sup>, sono stabilite le linee direttrici e indicate le norme e i chiarimenti per attuare la procedura per i disavanzi eccessivi, la sorveglianza delle posizioni di bilancio e la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM;
- (3) a seguito di una raccomandazione della Commissione conforme all'articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso il 26 settembre 1994 che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo; a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato il Consiglio ha formulato il 7 novembre 1994, il 24 luglio 1995, il 16 settembre

1996, il 15 settembre 1997 e il 29 maggio 1998 raccomandazioni alla Grecia al fine di far cessare la situazione di disavanzo eccessivo;

- (4) una decisione del Consiglio relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 104, paragrafo 12, del trattato, quando il Consiglio ritiene che lo Stato membro in questione abbia corretto il disavanzo eccessivo;
- (5) il Consiglio abroga tale decisione su raccomandazione della Commissione; le definizioni di «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono stabilite nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al sistema europeo di conti economici integrati (SEC), seconda edizione; sulla base dei dati forniti dalla Commissione notificati dalla Grecia alla Commissione nel settembre 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, sono giustificate le seguenti conclusioni.

Il disavanzo generale pubblico si è ridotto al 2,5 % del PIL nel 1998, rispetto al 4 % nel 1997 e al 13,8 % nel 1993. Il risultato per il 1998 è stato di poco superiore all'obiettivo di un disavanzo del 2,4 % raccomandato dal Consiglio per quell'esercizio. Per la prima volta, la spesa pubblica per investimenti — pari al 3,7 % del PIL nel 1998 — è risultata superiore al disavanzo. L'aggiustamento fiscale degli ultimi anni è basato su saldi primari importanti e crescenti, mentre l'onere della spesa per interessi è andato gradualmente riducendosi in seguito all'abbassamento dei tassi d'interesse e al calo del debito pubblico in percentuale del PIL. Per il 1999 il disavanzo è stimato all'1,9 % del PIL. Secondo l'aggiornamento del programma di convergenza del 1998, presentato dalla Grecia in ottemperanza del Patto di stabilità e crescita, il disavanzo pubblico potrebbe ulteriormente ridursi allo 0,8 % del PIL nel 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

Il debito della pubblica amministrazione ha raggiunto un livello massimo del 112,3 % del PIL nel 1996 e si è ridotto di 6 punti percentuali nei due anni successivi: nel 1998 è stato del 106,3 %. Per il 1999 il rapporto debito pubblico/PIL è stimato al 104,5 %. Secondo l'aggiornamento del programma di convergenza della Grecia del 1998, il debito potrebbe scendere al di sotto del 100 % del PIL nel 2001. Il governo greco ha confermato il suo impegno a mantenere l'avanzo primario ad un livello che contribuisca in modo incisivo alla riduzione del rapporto debito pubblico/PIL. Tale avanzo primario è indispensabile affinché il rapporto debito pubblico/PIL mantenga un andamento discendente sostenibile.

Nel 1998 il disavanzo è risultato inferiore al valore di riferimento indicato nel trattato e dovrebbe rimanere tale nel 1999, per ridursi ancora nel medio periodo. L'indice di indebitamento lordo è in calo e dovrebbe ridursi ancora nei prossimi anni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Grecia è stato corretto.

*Articolo 2*

La decisione del Consiglio del 26 settembre 1994, relativa all'esistenza di un disavanzo eccessivo in Grecia, è abrogata.

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

K. HEMILÄ

---